

## **Aggiornamento Giugno 2022**

A seguito della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi del **D.L. 22 aprile 2021 n. 52** come convertito in **Legge 17 giugno 2021 n. 87**, modificato dal **D.L. 08 ottobre 2021 n. 139**, dal **D.L. 26 novembre 2021 n. 172** e dal **D.L. 24 marzo 2022 n. 24** come convertito in **Legge 19 maggio 2022 n. 52**, ed ai sensi del **D.P.C.M. 02 marzo 2021**, a cui si rimanda per una lettura esaustiva, inerenti disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19, sull'intero territorio nazionale decadono le limitazioni riguardanti l'obbligo di indossare mascherine, all'aperto e al chiuso, ed il possesso di green pass, base e rafforzato, con le eccezioni richiamate di volta in volta mediante specifiche Ordinanze Ministeriali del Ministero della Salute.

Di seguito, i riferimenti di legge:

- **[D.L. n. 52 del 22 APRILE 2021, convertito in Legge 17 giugno 2021 n. 87](#)**

A seguito di nuova **Ordinanza Ministeriale del 01.04.2022**, sono state adottate le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”.

Di seguito, i riferimenti:

- **[Linee Guida 01 APRILE 2022](#)**

## **Aggiornamento Marzo 2022**

Dal 01 Febbraio 2022 e fino al 31 Marzo 2022, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, come modificato dall'art. 3 del D.L. 07 gennaio n. 1, l'accesso ai pubblici uffici è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo D.L. 22 aprile 2021 n. 52.

Nel perdurare dell'emergenza Coronavirus, l'accesso agli uffici è consentito previo appuntamento via telefono, email e PEC.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, come convertito in Legge 18 febbraio 2022 n. 11, lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario da COVID-19, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. Pertanto, ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, convertito in Legge 18 febbraio 2022 n. 11, fino a tale data continuano ad applicarsi le misure di cui al D.P.C.M. 02 marzo 2021.

A seguito di nuova Ordinanza Ministeriale del 04.03.2022, la Toscana è in “ZONA BIANCA“, individuata ai sensi dell'Art. 1, comma 16-septies, del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, come modificato dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105, convertito in Legge 16 settembre 2021 n. 126. Ai sensi dell'Art. 2, comma 2-sexies, del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 «*Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti [...]»*, pertanto viene meno il cd. coprifuoco. Continuano ad applicarsi le misure specifiche indicate ai sensi del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 come convertito in Legge 17 giugno 2021 n. 87, modificato dal D.L. 08 ottobre 2021 n. 139 e dal D.L. 26 novembre 2021 n. 172, ed ai sensi del D.P.C.M. 02 marzo 2021, a cui si rimanda per una lettura esaustiva, inerenti disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19.

Ai sensi dell'Art. 4, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di

intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

Con riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'Art. 5 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, come convertito in Legge 18 febbraio 2022 n. 11, si ricorda che è consentito il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) (Super Green Pass), nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021. Ai tavoli al chiuso non possono stare sedute più di 6 persone, se non dello stesso nucleo familiare. Il limite di distanziamento rimane di almeno 1 metro, in assenza di barriere di separazione. Nessun limite per i tavoli all'aperto. I clienti devono indossare la mascherina qualora non siano seduti al tavolo. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, comunque nel rispetto delle norme vigenti. Rimane l'obbligo di rispettare protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Si ricorda inoltre che, ai sensi della normativa vigente: Art. 5 D.L. n. 52/2021: «[...] *Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni [...]*»; Riaprono tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; Ai sensi dell'Art. 9-bis del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, come modificato dal D.L. 08 ottobre 2021 n. 139 e dal D.L. 26 novembre 2021 n. 172, "Decreto Super Green Pass", inerente l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), "Super Green Pass", nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, ai sensi dell'Art. 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229), l'accesso, tra l'altro, ai servizi ed attività riepilogati di seguito: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, comprese mense pubbliche o private, per il consumo al tavolo, anche all'aperto, al chiuso ed al banco, fino alla cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'Art. 5 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 e dell'Art. 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229; alberghi e altre strutture ricettive; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (ai sensi dell'Art. 6, del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221); sagre e fiere, convegni e congressi (ai sensi dell'Art. 6, del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221): Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione; centri culturali, centri sociali e ricreativi, compresi i centri estivi; e le relative attività di ristorazione, anche per le attività all'aperto, ai sensi dell'Art. 1, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;

Una tabella riepilogativa delle attività consentite per Green Pass è disponibile [al seguente link](#).

Tali disposizioni si applicano nelle zone di qualsiasi colorazione, laddove i servizi e le attività indicate siano consentiti, comunque alle condizioni previste per le singole zone. La certificazione

verde “Green Pass”, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, è messa a disposizione ai soggetti che: abbiano effettuato la prima dose o il vaccino monodose (Rafforzato – Super Green Pass); abbiano completato il ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (Rafforzato – Super Green Pass); avvenuta guarigione da COVID-19, nei sei mesi precedenti, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (Rafforzato – Super Green Pass); siano risultati negativi ad un tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti (Green Pass base).

La certificazione verde “Green Pass” può essere stampata in modalità cartacea ovvero scaricata digitalmente nelle seguenti modalità: Autenticandosi tramite la piattaforma <https://www.dgc.gov.it/web/>; Utilizzando il codice “AUTHCODE” ricevuto mediante sms dall’ASL territorialmente competente; Accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico; Richiedendone la stampa gratuita in farmacia ovvero presso il proprio medico di base, di persona; Tramite applicazione IO ed Immuni;

Si richiamano a tal fine le misure di prevenzione inerenti ristorazione, cerimonie e feste, indicate nelle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”: Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C.; Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale all’entrata e in prossimità dei servizi igienici; Evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze; Assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti al chiuso o all’aperto, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale; I clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo; È possibile organizzare una modalità a buffet prevedendo, per clienti e personale, l’obbligo del distanziamento e dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere consentita evitando la formazione di assembramenti; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro; È obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e imm modificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

Di seguito, i riferimenti di legge:

D.P.C.M. 02 MARZO 2021

D.L. n. 52 del 22 APRILE 2021, convertito in Legge 17 giugno 2021 n. 87

CIRCOLARE 24 APRILE 2021

CIRCOLARE 07 MAGGIO 2021

D.L. n. 105 del 23 LUGLIO 2021, convertito in Legge 16 settembre 2021 n. 126

D.L. n. 139 del 08 OTTOBRE 2021, convertito in Legge 03 dicembre 2021 n. 205

D.L. n. 221 del 24 DICEMBRE 2021, convertito in Legge 18 febbraio 2022 n. 11

D.L. n. 01 del 07 GENNAIO 2022

O.M. 04 MARZO 2022 EMERGENZA COVID-19 - RIAPERTURA ATTIVITA'

A seguito dell'approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è stato recepito da nuova ordinanza del Ministro della Salute un aggiornamento alle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali".

Di seguito, i riferimenti: Linee Guida 02 DICEMBRE 2021

### **Aggiornamento Luglio 2021**

A seguito di nuova Ordinanza Ministeriale, visionabile accendendo alla pagina web del Ministero della Salute, dal 21 GIUGNO la Toscana è in "ZONA BIANCA", cessano pertanto di applicarsi le disposizioni limitative alle attività in zona gialla. Ai sensi dell'Art. 2, comma 2-sexies, del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 *«Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti [...]»*, pertanto viene meno il cd. coprifuoco.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, a partire dal giorno 28 giugno, *«[...] nelle "zone bianche" cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, [...] nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.»*

Continuano ad applicarsi le misure specifiche indicate altresì ai sensi del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 come convertito in Legge 17 giugno 2021, n. 87 e del D.P.C.M. 02 marzo 2021, prorogate fino al 31 luglio 2021, a cui si rimanda per una lettura esaustiva, inerenti disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19.

Con riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, si ricorda che è consentita la consumazione di cibi e bevande anche all'interno, senza limiti orari. Ai tavoli al chiuso non possono stare sedute più di 6 persone, se non dello stesso nucleo familiare. Si può consumare al bancone. Il limite di distanziamento rimane di almeno 1 metro, in assenza di barriere di separazione. Nessun limite per i tavoli all'aperto. I clienti devono indossare la mascherina qualora non siano seduti al tavolo. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, comunque nel rispetto delle norme vigenti.

Rimane l'obbligo di rispettare protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Si ricorda inoltre che, fino al 31 luglio, ai sensi della normativa vigente:

Art. 8-bis D.L. n. 52/2021: *« [...] sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida [...] e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi [...]»* Art. 5 D.L. n. 52/2021: *«[...] Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni [...]»*; Riaprono tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Sagre e feste possono ripartire in zona

bianca; Aperte anche sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto o al chiuso. Rimane vietato ballare; è consentito ascoltare musica e consumare cibi e bevande. Si richiamano a tal fine le misure di prevenzione inerenti ristorazione, cerimonie e feste, indicate nelle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali": Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.; Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale all'entrata e in prossimità dei servizi igienici; Evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze; Assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti al chiuso o all'aperto, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale; I clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo; È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto; La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose;

Di seguito, i riferimenti di legge:

- D.P.C.M. 02 MARZO 2021
- D.L. n. 52 del 22 APRILE 2021 convertita in Legge 17 giugno 2021, n. 87
- CIRCOLARE 24 APRILE 2021
- CIRCOLARE 07 MAGGIO 2021
- O.M. 18 GIUGNO 2021

L'Ordinanza Ministeriale 29 maggio 2021, reca un aggiornamento alle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali".

Di seguito, i riferimenti:

- Linee Guida 28 MAGGIO 2021

### **Aggiornamento Aprile 2021**

A seguito di nuova Ordinanza Ministeriale, visionabile accendendo alla pagina web ufficiale del Ministero della Salute, fino al 21 APRILE la Toscana è in "ZONA ROSSA"; pertanto si applicano le misure indicate ai sensi del D.P.C.M. 02 marzo 2021, come prorogate dal D.L. 44/2021 fino al 30 aprile 2021, a cui si rimanda per una lettura esaustiva, inerenti disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19. Con riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, si ricorda che ai sensi del Capo V, Art. 46 del D.P.C.M. 02 marzo 2021: *«Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati»; «Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3*

*l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00»; «Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro».*

Si ricorda inoltre che ai sensi del Capo III, Art. 16 del D.P.C.M. 02 marzo 2021: *«Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. [...] Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. [...] Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi».*

Di seguito, i riferimenti di legge:

- D.P.C.M. 02 MARZO 2021
- O.M. 26 MARZO 2021
- O.M. 02 APRILE 2021
- D.L. 44/2021 EMERGENZA COVID-19 - RIAPERTURA ATTIVITA'

Il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 – Allegato 9 – “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020” reca un aggiornamento delle linee guida per la riapertura.

Di seguito un estratto relativo alle attività di somministrazione, da considerarsi per le tipologie ammesse.

- RISTORAZIONE – LINEE GUIDA 24.10.2020

Si informa che l'allegato 1 del D.P.C.M. 14 luglio 2020 ha approvato le nuove “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020”. Viene pubblicato di seguito un estratto relativo alla tipologia di attività di competenza di questo ufficio.

- RISTORAZIONE – LINEE GUIDA 14.07.2020

Si informano gli operatori che intendono riprendere ad esercitare la propria attività che devono attenersi alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” di cui all'allegato 17 al D.P.C.M. 18 maggio 2020, del quale viene pubblicato di seguito un estratto relativo alla tipologia di attività di competenza di questo ufficio.

- RISTORAZIONE – LINEE GUIDA 18.05.2020